~~Deceduto~~ ~~detto~~ l'avviso che il principale, se non esclusivo ostacolo all'inquadramento dei dipendenti aventi titolo allo scorrimento della graduatoria, risiede nella presenza della normativa che in modo assoluto vieta le assunzioni a qualsiasi titolo fino alla emanazione del D.P.C.M. di cui alla L. 133, che era prevista per il 25.09.2008 e che non si è verificata. La presenza di tale divieto impone il differimento della produzione degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento, al momento in cui il divieto di cui sopra verrà meno, pur rimanendo anche in dipendenza di come il legislatore disciplinerà la fattispecie de qua. Frattanto, il Collegio consiglia all'Amm.ne di procedere con immediatezza ad una ricognizione dei posti in organico disponibili per l'inquadramento. Esauriti gli argomenti posti all'O.d.G. la seduta si chiude alle ore 12,00.

L.C.S.

MINUTA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PRESIDENZA

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
USCITA PRESIDENZA
11/01/2011
Protocollo n°0000114/11/GAB

Messina, ...

Oggetto: definizione contenzioso con ex dipendenti Patronati scolastici.

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Personale
SEDE

Viene sottoposto all'attenzione dello scrivente il parere rilasciato dall'Avv. Andrea LO CASTRO, formalmente trasmesso a codesto Ufficio, con il quale il predetto legale propone una soluzione alla annosa controversia riguardante le dipendenti dell'Ente provenienti dagli ex Patronati scolastici.

La S.V. vorrà valutare, previa le necessarie complessive considerazioni, le condizioni per giungere ad una rapida e definitiva soluzione della vertenza davanti agli Organi competenti.

Il Presidente
(On. Avv. Giovanni RICEVUTO)

11-01-11

MINUTA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PRESIDENZA

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
USCITA PRESIDENZA
13/01/2011
Protocollo n°0000168/11/GAB

Messina, ...

Oggetto: utilizzazione graduatorie progressioni verticali.

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Personale
SEDE

Con riferimento alla nota prot. n. 44001/10 del 16 dicembre 2010 con la quale alcuni dipendenti dell'Ente chiedono un incontro per discutere della problematica di cui all'oggetto, nonché alla nota prot. n. 118/11/Gab. del 11 gennaio u.s., trasmessa dall'Avv. Mario Intilisano, ed al fine di definire l'annosa vicenda riguardante la possibilità di copertura dei posti vacanti in Pianta Organica mediante l'utilizzazione delle graduatorie delle progressioni verticali, si invita la S.V. a volere, se del caso, investire della problematica il Collegio di Difesa dell'Ente dando notizie allo scrivente delle iniziative poste in essere.

Il Presidente
(On. Avv. Giovanni RICEVUTO)

Al Dirigente del I Dip. II Uff.Dir.le
Gestione Giuridica ed Economica del Pers.le
(Dott. Antonino Calabrò)

E p.c. Al Sig. Presidente
Provincia Regionale di Messina
(Dott. Giovanni Ricevuto)
LORO SEDI

Le sottoscritte dipendenti della Provincia Regionale di Messina, Cacciola Annunziata e Parisi Maria Grazia, in nome e per conto proprio e dei sotto elencati colleghi:
Deliro Giuseppe, Frisone Rita, Scandurra Silvestro, Ajello Salvatore, Di Dio Rosalba, Trischitta Maurizio, Spadaro Giovanni, Crinò Carmelo, Cappuccio Domenico, Bonasera Antonina, Luciani Antonio, Falcone Francesco, Bodocs Irene, Blandano Vincenza, Ielasi Camilla e Giuffrè Anna

CHIEDONO

Un incontro urgente per discutere della causa pendente con l'Amministrazione riguardante l'inquadramento nella categoria.

MESSINA LI 16/12/2010

PRES

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
16 DIC 2010
1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
16/12/2010
Protocollo n°0044001/10

Studio Legale Intilisano

98122 MESSINA - Via San Filippo Bianchi, 54 - Tel.090/675242 - Fax 090/674488
98071 CAPO D'ORLANDO - Via Piave, 21 - Tel. e Fax 0941/912603

Avv. Pietro Intilisano
Patrocinante in Cassazione
Avv. Luciana Intilisano
Patrocinante in Cassazione
Avv. Antonio Cardile
Patrocinante in Cassazione
Avv. Mario Intilisano
Patrocinante in Cassazione
Avv. Paolo Intilisano

11 Gennaio 2011

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA PRESIDENZA
11/01/2011
Protocollo n°0000118/11/GAB

Ill.mo Sig. Presidente della
Provincia Regionale di Messina
Corso Cavour
98100 Messina

Al Capo di Gabinetto
Provincia Regionale di Messina
Corso Cavour
98100 Messina

Al Dirigente
Dipartimento Gestione Giuridica del Personale
Provincia Regionale di Messina
Corso Cavour
98100 Messina

Oggetto: Proposte definizione conciliativa questione progressione verticale dipendenti per scorrimento graduatorie;

Con la presente, facendo seguito ai colloqui intercorsi, nel sollecitare un incontro per la definizione conciliativa della questione indicata in oggetto, riassumo quanto segue:

Con i diversi tentativi di conciliazione e con i ricorsi giudiziari è stato in sostanza richiesto di :

a) Ritenere e dichiarare che i dipendenti, collocati in graduatoria, hanno diritto ad essere inquadrati nella superiore categoria C in quanto nel periodo di validità della graduatoria si sono resi liberi e vacanti corrispondenti posti di categoria C;

b) Conseguentemente, previa eventuale disapplicazione della determinazioni dirigenziali nella parte in cui individuano le vacanze determinatesi in maniera erronea, disporre l'inquadramento in categoria C dei ricorrenti con decorrenza dalla data in cui si è liberato il corrispondente posto di categoria C;

3) Condannare la Provincia Regionale di Messina, conseguentemente, al pagamento delle differenze retributive fra la categoria B e la categoria C (C1), oltre alle indennità accessorie, alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, nonchè all'eventuale diritto alla progressione orizzontale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo;

Tali domande sono state proposte in seguito a due precisi deliberati della Giunta Provinciale e precisamente la n° 274 del 16.10.2007 e la n° 229 del 30.12.2008, che hanno

ribadito il principio dello scorrimento della graduatoria nei concorsi interni, dato mandato si procedere allo scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori posti resisi disponibili (delibera 247/2007) nonché dell'impossibilità a procedere ai detti scorrimenti in mancanza dell'emanazione del Dpcm in esito al disposto di cui all'art. 74 comma 5 della Legge 133/2008 (Delibera 229/2008).

Orbene la risoluzione giuridica della predetta questione è abbastanza semplice.

Ed infatti la Legge 133/2008 (di conversione del D.L. 112/2008) ha posto un limite alle assunzioni con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 (25.06.2008), per cui si potrà procedere ad assunzioni per fatti che si siano verificati in data antecedente all'entrata in vigore del blocco.

Stante che nel caso di specie la delibera di indirizzo allo scorrimento è datata 31.12.2007, i posti si sono resi vacanti in data antecedente al 25.06.2008 (e lo erano alla predetta data) ben si potrà procedere alla retrodatazione degli scorrimenti in data antecedente al 25.06.2008.

Alfine di contemperare le esigenze di Bilancio del'Ente con le esigenze dei dipendenti si manifesta, pertanto, una disponibilità ad addivenire ad una conciliazione secondo le seguenti semplici condizioni:

a) decorrenza giuridica della nomina in categoria C dalla data in cui si è reso vacante il posto (non anteriore a quella attribuita ai vincitori del concorso e comunque antecedente al 25.06.2008), con attribuzione delle eventuali progressioni orizzontali effettuate nel tempo;

b) decorrenza economica della nomina dalla data di effettuazione del tentativo di conciliazione ovvero dal 01.01.2011 con rinunzia dei dipendenti a tutte le competenze economiche antecedenti alla data di assunzione nel posto di categoria C nonché alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali;

Si resta in attesa di cortese riscontro e di porgono Distinti saluti.

(Avv. Mario Intilisano)

n. 2782/10 Sent. Lav.
n. 8826/08
n. 22079/10 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA

Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Gaia Di Bella, alla pubblica udienza svolta in data 21.9.2010, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n. 8826/2008 R.G. controversie di lavoro promossa

Da

DELIRO GIUSEPPE, FRISONE RITA, NICOSIA PIETRO, CACCIOLA ANNUNZIATA, PARISI MARIA GRAZIA, SCANDURRA SILVESTRO, AJELLO SALVATORE, DI DIO ROSALBA, TRISCHITTA MAURIZIO, SPADARO GIOVANNI, CRINO' CARMELO, CAPPUCCIO DOMENICO, BONASERA ANTONINA, LUCIANI ANTONINO, FALCONE FRANCESCO, BODOCS IRENE, BLANDANO VINCENZA, IELASI CAMILLA, GIUFFRE' ANNA, rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. G. Freni ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Messina Via N. Fabrizi n. 17

RICORRENTI

Contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato a resistere in giudizio e conferire il relativo incarico con deliberazione n. 6 del 6.3.2009 della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. A. De Matteis, giusta delibera d'incarico n. 80/2006 e procura in calce al ricorso notificato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina Via Ghibellina n. 77

RESISTENTE

***

OGGETTO: scorrimento graduatoria

All'udienza del 21.9.2010, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 30.12.2008, i ricorrenti esponevano:

- Che con determina dirigenziale del 17.10.2001 n. 332 era stato bandito il concorso interno per la copertura di n. 56 posti di "istruttore amministrativo " cat. C;
- Che essi ricorrenti avevano partecipato al detto bando, la cui graduatoria era stata approvata con determina dirigenziale n. 1 del 3.1.2003;
- Che la graduatoria de qua doveva ritenersi ancora valida ed efficace;
- Che essi ricorrenti, pur dichiarati idonei, erano rimasti fuori;
- Che l'Amministrazione resistente con determina dirigenziale del 1.9.2008 n. 138 aveva proceduto al formale inquadramento dei ricorrenti, dichiarati idonei nel concorso interno, ma non aveva dato esecuzione alla detta delibera.

Chiedevano, pertanto, che venisse dichiarato che essi ricorrenti avevano diritto ad essere inquadrati nei posti vacanti in pianta organica di istruttore amministrativo con decorrenza dalla delibera n. 274 del 16.10.2007 e che l'amministrazione venisse condannata alla corresponsione, nei propri confronti, delle somme spettanti relative al detto inquadramento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.

La Provincia Regionale di Messina si costituiva con memoria nella quale:

- Eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- Eccepiva l'infondatezza delle domande.

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ed in subordine, il rigetto del ricorso nel merito. Con vittoria di spese e compensi.

La causa istruita documentalmente, veniva decisa all'udienza odierna mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c.

Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Come noto, l'art. 68 del D.Lgs n. 29/1993, modificato da varie disposizioni di legge (d.lgs n. 546 del 1993, d.lgs n. 80 del 1998, d.lgs n. 387 del 1998), successivamente confluito nell'art. 63 D.Lgs n. 165/2001, prevede: "1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella

controversia non è causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. 3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.".

Come noto la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, ha comportato il trasferimento delle relative controversie al Giudice Ordinario, a far data dal 30 giugno 1998, data divenuta ormai un vero e proprio spartiacque tra quanto resta ancora devoluto al Giudice Amministrativo e quanto confluisce al Giudice Ordinario; spartiacque dai confini tuttavia ancora sfumati, quando la domanda oggetto del giudizio attiene, ad esempio, a comportamenti illeciti del datore di lavoro pubblica amministrazione iniziati prima del 30 giugno 1998 e continuati sotto il vigore della nuova normativa, ovvero quando, pur trattandosi dell'opposizione ad un atto o ad un comportamento intervenuto dopo il 30 giugno 1998, il diritto del ricorrente debba ritenersi sorto e definito in data anteriore.

Prescindendo, per quanto qui d'interesse, dalla complessa ricostruzione giurisprudenziale della ripartizione di giurisdizione nelle varie fattispecie, ciò che deve ritenersi punto fermo è che il Giudice Ordinario non possiede la giurisdizione quando si tratti di domande aventi ad oggetto le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti, siano esse assunzioni a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato.

Anche in tema di concorsi, peraltro, le problematiche e le distinzioni non mancano.

Così in generale si è stabilito che debba ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario quando si tratti di concorsi interni, ovvero riservati a personale già assunto, per il passaggio economico all'interno della medesima area professionale; in tali casi, infatti, le procedure

concorsuali indette dalla Pubblica Amministrazione, generalmente limitate peraltro a valutazione di titoli già posseduti dai dipendenti, sono considerate espressione di un potere organizzatorio e gestionale del datore di lavoro privato, che agisce pertanto in quanto tale e non come pubblica amministrazione, attraverso l'emanazione di atti autoritativi, espressione di potere amministrativo, a fronte del quale si porrebbe un interesse legittimo tutelabile dinnanzi al Giudice Amministrativo.

Al contrario, ove si tratti di concorsi interni per il passaggio del personale da un'area professionale di inquadramento a quella superiore, la giurisdizione è ritenuta appartenere al Giudice Amministrativo, perché in tal caso si tratta di conferire al dipendente una qualifica superiore che, nel rispetto della regola per cui l'accesso alla Pubblica Amministrazione deve avvenire per il tramite dei concorsi, non consente di configurare il detto rapporto meramente paritario tra datore di lavoro e dipendente, tornando l'Amministrazione ad essere *Autorità* che indice un vero e proprio concorso, la cui legittinità di espletamento deve essere valutata dal Tribunale Amministrativo (Cass. Civ. SSUU sent. n. 3055/2009).

In questo panorama, in cui ciò che rileva, non è tanto il rapporto di lavoro da instaurare o la qualifica da ottenere, bensì il ruolo assunto dall'Amministrazione nelle procedure concorsuali di che trattasi, deve dunque procedersi, al fine di individuare il giudice avente giurisdizione, all'esame della natura della procedura concorsuale indetta, la cui violazione delle regole di valutazione dei titoli parte ricorrente invoca, quale fondamento del proprio diritto al risarcimento del danno.

Nel caso che occupa, è stato indetto un concorso interno per la copertura di 56 posti di istruttore amministrativo cat C, e i ricorrenti sono risultati idonei non vincitori.

Dirimente della questione inerente la giurisdizione, è la determina n. 138 del 1.9.2008, con la quale la Giunta Regionale di Messina, dando atto che la graduatoria del concorso doveva ritenersi valida sino al 31.12.2008, stabiliva di nominare nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, con decorrenza giuridica da determinare nei successivi contratti di lavoro individuale, gli odierni ricorrenti, subordinando inoltre la stipula dei detti contratti alla rimozione di cause ostative previste dalla normativa nazionale vigente.

Ne deriva che nel caso di specie deve essere ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario, poiché l'Amministrazione si è determinata a procedere allo scorrimento della graduatoria, individuando i ricorrenti come destinatari della futura stipula dei contratti collettivi individuali di lavoro e configurando, pertanto, in capo agli stessi un diritto soggettivo alla sottoscrizione dei contratti.

La mancata stipula dei contratti individuali di lavoro cui l' Amministrazione resistente si era impegnata – resa evidente dalla documentazione in atti e dalle stesse ammissioni di quest'ultima - costituisce inadempimento contrattuale, essendo intervenuto tra il datore di lavoro ed i lavoratori: in

particolare il primo, si era in sostanza impegnato a conferire a questi ultimi l'inquadramento in una categoria superiore, attraverso la stipula di contratti individuali.

Occorre dunque verificare se tale inadempimento sia giustificato da una causa non imputabile al datore di lavoro.

Sostiene l'Amministrazione, che con DL n. 112/2008, convertito nella L n. 133/2008, erano state bloccate le assunzioni e/o variazioni di inquadramento sino all'emanazione di successivo DPCM, onde l'inadempimento non poteva esserle addebitato.

L'art 76 comma IV e VI DL n. 112-2008 prevedono: "4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresi' definiti: a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno; b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.".

Valga evidenziare, inoltre, che le norme citate non hanno, da ultimo, ricevuto alcuna modifica ad opera del DL n. 78/2010 (convertito in L n. 122/2010), né per quanto a conoscenza, è stato emanato il DPCM richiamato dalla norma medesima.

Deve pertanto ritenersi che l'inadempimento della Amministrazione resistente debba ritenersi giustificato dalla sussistenza di un divieto legislativo e che, dunque non possa essere imputato alla stessa.

La domanda deve pertanto essere rigettata.

Sussistono tuttavia giustificati motivi, in considerazione delle ragioni della decisione, per compensare interamente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando,

rigetta la domanda;

compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Messina, il 21.9.2010

IL GIUDICE
Dott.ssa Gaia Di Bella

21/9/10

Oggetto: **Concorso a n. 56 posti di "Istruttore Amministrativo"**

1. Con Delibera di Giunta n° 848 **11/092000** si sono utilizzati n° 21 posti di "Istr. Direttivo Amministrativo" ctg."D" x scorrimento di graduatoria di un precedente concorso;

2. Con Delibera di Giunta n°32 del **02/03/2001** si modifica la delibera n°848 e si utilizzano n°24 posti (e non 21) di "Istr.Direttivo Amministrativo" ctg. "D" e rimangono vacanti e disponibili n°22 posti di "Istruttore Amministrativo" ctg."C" e n°2 posti di "Programmatore di Gestione Operativa" ctg. "C";

3. In data **02/04/2001** è stipulato il contratto per "Istruttore Direttivo Amministrativo" ctg."D";

4. Con Delibera di Giunta n°2087 del **29/12/2000** sono stati banditi i concorsi, tra gli altri, per "Istruttore Amministrativo" e "Programmatore di Gestione Operativa" ctg."C" senza tenere conto dei posti vacanti dal 02/04/2001;

5. Con Determinazione Dirigenziale n° 2736 del **22/06/2001** è stato bandito, fra gli altri, il concorso interno, per titoli ed esami, a n.56 posti di "Istruttore Amministrativo" ctg."C";

6. Con Determinazione Dirigenziale n° 2740 del **19/07/2001** è stato bandito, fra gli altri, il concorso interno, per titoli ed esami, a n.1 posto di "Programmatore di Gestione Operativa" ctg. "C";

7. In data **13/12/2002** con Determinazione Dirigenziale n° 345 si è proceduto alla retrocessione dei n° 21 dipendenti da ctg. "D" a ctg. "C";

8. Con Determinazione Dirigenziale n°1238 del **29/12/2006** si è proceduto a inquadrare i 21 dipendenti in posizione "D" recuperando ***"la continuità senza soluzione"*** nell'originario inquadramento dall'Aprile 2001.

9. In data **16/01/2008** con Determinazione Dirigenziale n°8 l'Amministrazione ha proceduto ad inquadrare n°3 **"Collaboratore di Vigilanza Provinciale"** ctg. C utilizzando lo scorrimento della graduatoria;

10. in data **16/01/2008** con Determinazione Dirigenziale n°9 l'Amministrazione ha proceduto all'inquadramento di n°5 dipendenti nella qualifica di **"Istruttore Amministrativo" ctg. C** tramite lo scorrimento della graduatoria utilizzando posti disponibili (per pensionamento o morte) in data 01/06/2003 - 06/12/2003 – 04/01/2005 01/09/2005 – 0101/2006 *dimenticando* i posti liberi e disponibili già da Aprile 2001;

11. In data **16/01/2008** con Determinazione Dirigenziale n°11 l'Amministrazione ha proceduto all'inquadramento di n° 4 dipendenti nella qualifica di **"Esecutore Amministrativo ctg B"** utilizzando lo scorrimento della graduatoria;

12. In data **16/01/2008** con Determinazione Dirigenziale n° 12 l'Amministrazione ha proceduto all'inquadramento di altri 2 dipendenti nella qualifica di **"Esecutore Amministrativo ctg B"** utilizzando lo scorrimento della graduatoria;

13. In data **18/02/2008** con Determinazione Dirigenziale n° 30 l'Amministrazione ha proceduto all'inquadramento di ulteriori 4 dipendenti sempre nella qualifica di **"Esecutore Amministrativo ctg. B"** utilizzando lo scorrimento della graduatoria;

14. In data **18/02/2008** con Determinazione Dirigenziale n° 31 l'Amministrazione ha proceduto all'inquadramento di n° 3 dipendenti nella qualifica di **"Istruttore Direttivo Amministrativo ctg.D"** utilizzando lo scorrimento della graduatoria;

15. In data **18/02/2008** con Determinazione Dirigenziale n° 32 l'Amministrazione ha proceduto all'inquadramento di n° 1 dipendente nella qualifica di **" Istruttore Direttivo Amministrativo ctg.D"** utilizzando lo scorrimento della graduatoria;

16. In data **18/02/2008** con Determinazione Dirigenziale n° 33 l'Amministrazione ha proceduto all'inquadramento di n° 1 dipendente nella qualifica di **" Istruttore Direttivo Area Tecnica ctg.D"** utilizzando lo scorrimento della graduatoria;

17. In data **16/06/2008** con Determinazione Dirigenziale n° 102 l'Amministrazione ha proceduto all'inquadramento di n° 2 dipendenti nella qualifica di **"Programmatore di Gestione Operativa ctg. C"** utilizzando lo scorrimento della graduatoria ed i posti resi liberi da Aprile 2001 *(vedi punto 2) (in attesa di contratto)*

18. In data **16/06/2008** con Determinazione Dirigenziale n° 103 l'Amministrazione ha proceduto all'inquadramento di n° 1 dipendente nella qualifica di **"Esecutore Amministrativo ctg. B"** utilizzando lo scorrimento della graduatoria (in attesa di contratto).

Personale che ha usufruito dello scorrimento delle graduatorie

1	N° 3 Collaboratore Vigilanza Provinciale	**Determ.n°8**	**16/01/2008**	Guglielmo Rosario
2	" " "		"	Bitto Giuseppe
3	" " "		"	Caruso Francesca
4	N° 5 Istruttore Amministrativo	**Determ.n°9**	**1601/2008**	Nulli Concetta
5	" "		"	Catanzaro Gaetano
6	" "		"	Zappia Rosa
7	" "		"	Di Carlo Maria Pia
8	" "		"	Mastroieni Carmelo
9	N° 4 Esecutore Amministrativo	**Determ.n°11**	**16/01/2008**	Borgosano Francesco
10	" " "		"	Inferrera Francesca
11	" " "		"	Sammartino Antonio
12	" " "		"	Greco Antonino
13	N° 2 Esecutore Amministrativo	**Determ. N°12**	"	Ciccolo Salvatore
14	" " "		"	Bonaccorso Giuseppe
15	N° 4 Esecutore Amministrativo	**Determ. N°30**	**18/02/2008**	Bonasera Santo
16	" " "	"	"	Bavastrelli Giuseppe

17	N° 4 Esecutore Amministrativo	**Determ. N°30**	**18/02/2008**	Cambria Carmelo
18	" " "	"	"	Di Pietro Giacomo
19	N° 3 Istr. Direttivo Amministrativo	**Determ.N°31**	**18/02/2008**	Parisi Luigi
20	" " " "	"	"	Ferlito Vincenzo
21	" " " "	"	"	Giordano Luigi
22	N° 1 Istr.Direttivo Area Finanziaria	**Determ.N°32**	**18/02/2008**	Pulejo Claudia
23	N° 1 Istr.Direttivo Area Tecnica	**Determ.N°33**	**18/02/2008**	Mento Giovanni

N°2 Programmatore di Gest.Operativ	**Determ.n°102**	**18/06/2008**	*senza contratto*
N°21 Istruttori Amministrativi	**Determ.n°138**	**01/09/2008**	*senza contratto*

Studio Legale Intilisano

98122 MESSINA - Via San Filippo Bianchi, 54 - Tel.090/675242 - Fax 090/674488
98071 CAPO D'ORLANDO - Via Piave, 21 - Tel. e Fax 0941/912603

Avv. Pietro Intilisano
Patrocinante in Cassazione
Avv. Luciana Intilisano
Patrocinante in Cassazione
Avv. Antonio Cardile
Patrocinante in Cassazione
Avv. Mario Intilisano
Patrocinante in Cassazione
Avv. Paolo Intilisano

**PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
24/02/2011
Protocollo n°0007527/11**

**PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA PRESIDENZA
25/02/2011
Protocollo n°0001247/11/GAB**

22 Febbraio 2011

PRES.

23 FEB 2011

1° DIPARTIMENTO ° U.D.

Ill.mo Sig. Presidente della
Provincia Regionale di Messina
Corso Cavour
98100 Messina

Al Capo di Gabinetto
Provincia Regionale di Messina
Corso Cavour
98100 Messina

Al Dirigente
Dipartimento Gestione Giuridica del Personale
Provincia Regionale di Messina
Corso Cavour
98100 Messina

Oggetto: Proposte definizione conciliativa questione mancata fornitura vestiario operatori esecutori stradali nel periodo 1996-2005;

Con la presente e con riferimento ai giudizi in oggetto indicati si significa quanto segue:

Con distinti ricorsi giudiziari il sottoscritto, quale difensore della stragrande maggioranza degli esecutori stradali in servizio presso la Provincia Regionale di Messina, ha chiesto la condanna della Provincia Regionale di Messina, al pagamento di un indennizzo per non avere fornito ai lavoratori nel periodo 1996-2001 il materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

Il Tribunale di Messina ha già deciso diversi giudizi ed in particolare, con sentenza n° 2952/09 del 9 Luglio 2009, ha condannato la Provincia Regionale al pagamento in favore di alcuni lavoratori della somma di € 222,27 annue e complessivamente per anni 3,5 alla somma di € 795,34 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Va anche riferito che il Tribunale, nella persona di diverso magistrato e con altre sentenza, (rese tutte il 16.02.2009) ha rigettato le domande ritenendo non sussistente un obbligo di fornitura a carico della Provincia Regionale.

Tutti gli altri giudizi sono attualmente pendenti.

Codesto difensore ha già appellato la sentenza di rigetto ed anche la Provincia Regionale ha impugnato le sentenze di accoglimento.

Alfine di evitare disparità di trattamento e di dovere sostenere ulteriori spese giudiziali (attesa anche la tenuità del valore dei giudizi) si manifesta la volontà di definire l'intero contenzioso esistente in via conciliativa con il riconoscimento in favore di ciascun lavoratore di una indennità

complessiva (anche inferiore a quella riconosciuta nella sentenza n° 2952/2009) pari ad € 700,00 oltre le spese giudiziali, con definizione di tutti i procedimenti in corso.

Stante la pendenza dei giudizi in corso e la prossima definizione degli altri giudizi, si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono Distinti saluti.

(Avv. Mario Intilisano)